



Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 4

⁴ Se la FINMA non ammette una ponderazione in funzione del rischio secondo l'allegato 4 numero 1 o 2, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 vanno dedotte le posizioni lunghe nette delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento secondo l'articolo 7 (imprese da consolidare); le posizioni lunghe nette sono calcolate conformemente all'articolo 52.

Art. 32a Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria per le banche di rilevanza sistemica

¹ Per le banche di rilevanza sistemica, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui all'articolo 32 va dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria anche il valore contabile degli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base detenuti direttamente o indirettamente in imprese da consolidare che hanno sede all'estero.

² La ponderazione in funzione del rischio secondo l'articolo 66 capoverso 3 non è applicabile agli strumenti di capitale proprio di cui al capoverso 1.

¹ RS 952.03

Titolo dopo l'art. 148k

Sezione 5: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 148l Deduzione supplementare dai fondi propri di base di qualità primaria per le banche di rilevanza sistemica

¹ La deduzione degli strumenti di capitale proprio secondo l'articolo 32a capoverso 1 detenuti direttamente o indirettamente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... ammonta:

- a. dal 1° gennaio al 30 dicembre 2028: almeno al 65 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore;
- b. dal 31 dicembre 2028 al 30 dicembre 2029: almeno al 70 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore;
- c. dal 31 dicembre 2029 al 30 dicembre 2030: almeno al 75 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore;
- d. dal 31 dicembre 2030 al 30 dicembre 2031: almeno all'80 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore;
- e. dal 31 dicembre 2031 al 30 dicembre 2032: almeno all'85 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore;
- f. dal 31 dicembre 2032 al 30 dicembre 2033: almeno al 90 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore;
- g. dal 31 dicembre 2033 al 30 dicembre 2034: almeno al 95 per cento del loro valore contabile al momento dell'entrata in vigore.

² Se il valore contabile degli strumenti di capitale proprio aumenta, oltre alla deduzione di cui al capoverso 1 va dedotto integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria anche l'importo di tale aumento.

³ La quota del valore contabile non dedotta secondo il capoverso 1 non sottostà alla ponderazione in funzione del rischio secondo l'articolo 66 capoverso 3; non deve essere considerata né nell'esposizione totale del «leverage ratio» secondo l'articolo 42a capoverso 2 né nella posizione complessiva nel contesto della ripartizione dei rischi secondo l'articolo 96 capoverso 1.

⁴ La presente disposizione transitoria non si applica a strumenti di capitale proprio acquistati o acquisiti dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

CONSULTAZIONE